

## **Guida alle Pensioni**

- **Estratto Conto Contributivo**
- **Aliquote Contributive**
  
- **La Contribuzione Mista**
- ✓ **La Ricongiunzione**
- ✓ **La totalizzazione**
- ✓ **Il Computo nella Gestione Separata**
- ✓ **Il Cumulo dei Contributi**
- ✓ **Il Cumulo dei Contributi nel Contributivo Puro**
  
- **La Prosecuzione Volontaria Dei Contributi**
- **I Contributi da Riscatto**
- **I Contributi Figurativi**
  
- **I Requisiti per la Pensione nel 2017**
- **La Pensione Anticipata**
- **La Pensione di Vecchiaia**
- **La Penalizzazione**
- **L'Opzione Donna**

- **La Pensione a 64 anni**
- **La Pensione sino al 2011**
- **I Benefici per i lavori usuranti**
- **Opzione per il Contributivo**
- **L'Anticipo Pensionistico Volontario**
- **L'Anticipo Pensionistico Agevolato**
- **Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA)**
- **Le Agevolazioni per i Lavoratori Precoci**
- **I Benefici per i Lavoratori Esposti all'Amianto**
- **I Benefici Previdenziali per gli Invalidi**
- **I Benefici Previdenziali per i non vedenti**
- **I benefici previdenziali riconosciuti ai dipendenti pubblici Vittime del Servizio**
- **Il Supplemento di Pensione**
- **La Pensione Supplementare**
- **Le Decorrenza della Pensione**
- **La pensione ai Superstiti**
- **Il Cumulo della pensione con i redditi da Lavoro**
- **Il Pensionamento d'ufficio**
- **La Perequazione**
- **L'Integrazione al Minimo**

- **Le Maggiorazioni Sociali**
- **L'Assegno Sociale**
- **L'indennizzo per i Commercianti**
- **L'Assegno di Esodo (IsoPensione)**
- **Ottava salvaguardia**
- **Speciale Esodati**
- **Scuola, i requisiti per andare in pensione nel 2017**
- **Militari, i requisiti per andare in pensione nel 2017**
- **Le Maggiorazioni contributive**
- **Cessazione del rapporto di lavoro dipendente per la pensione di vecchiaia e anticipata**
- **Requisiti per la pensione di vecchiaia e la pensione anticipata nella U.E. e in altri Paesi europei**
- **Le misure di Contrasto alla Povertà**
- **I sostegni alla genitorialità**
- **Speciale Jobs Act**
- **Speciale Riforma della Pubblica Amministrazione**
  
- **Le Pensioni di Invalidità**
- ✓ **L'Assegno Ordinario di Invalidità**
- ✓ **La Pensione di Inabilità**
- ✓ **La Pensione di Invalidità nel Pubblico Impiego**

➤ **Speciale Invalidità Civile**

✓ **La Pensione di Invalidità Civile**

✓ **L'Assegno Mensile di Invalidità**

✓ **L'Indennità di Frequenza**

✓ **L'Indennità di Accompagnamento**

➤ **Sistemi di Calcolo della Pensione**

✓ **Sistema Retributivo**

✓ **Coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni**

✓ **Retribuzione Pensionabile**

✓ **Aliquote di Rendimento**

✓ **Quota A**

✓ **Quota B**

✓ **Quota C**

✓ **Sistema Contributivo**

✓ **Aliquote di Computo**

✓ **Montante Contributivo**

✓ **Coefficienti di Trasformazione**

✓ **Coefficienti di Capitalizzazione**

✓ **Opzione per il Contributivo**

- **Tavola Inps sul rinnovo delle pensioni nel 2016**
- **Tavola Inps sul rinnovo delle pensioni nel 2017**
- **Tabelle ANF (periodo 1° luglio 2017 – 30 giugno 2018)**
- **Speciale Nuovi Ammortizzatori sociali**
- ✓ **Naspi - Asdi - Dis-Coll**

## **Calcolatori**

- **Calcola Quando si Va in Pensione**
- **Calcola l'Importo della Pensione**
- **Calcola il Rimborso sulle Pensioni (DI 65/2015)**
- **Calcola la Naspi**
- **Verifica se entri nella 8° Salvaguardia**
- **Calcola il TFS**
- **Calcola la Pensione Netta**
- **Calcola la Dis-Coll**
- **Calcola l'importo dei contributi volontari**
- **Calcola Importo Pensione Manuale**
- **Calcola la Pensione con l'Opzione Donna**
- **Calcola il Costo dell'APE**
- **Calcola le maggiorazioni contributive**

## Tabelle di Sintesi

### I Requisiti per la Pensione nel 2017

**vigenti nell'Assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, nella gestione separata dell'Inps e nei fondi sostitutivi ed esclusivi dell'AGO**

Lavoratori in possesso di contribuzione al 31.12.1995 (sistema misto)	Lavoratori non in possesso di contribuzione al 31.12.1995 (sistema contributivo e gestione separata)
<b>Pensione anticipata</b>	<b>Pensione Anticipata</b>
<b>Pensione anticipata per lavoratori che hanno svolto almeno 12 mesi di lavoro prima del 19° anno di età (Lavoratori Precoci)</b>	
<b>Pensione di Vecchiaia</b>	<b>Pensione di Vecchiaia</b>
<b>APE Sociale / Volontario / RITA</b>	<b>APE Sociale / Volontario / RITA</b>

#### Comparti e/o prestazioni per i quali sono previste deroghe ai requisiti generali sopra indicati <sup>1</sup>

Lavoratori in possesso di contribuzione al 31.12.1995	Lavoratori non in possesso di contribuzione al 31.12.1995
<b>Disposizione Eccezionale (Art. 24, co. 15-bis DI 201/2011)</b>	-
<b>Pensione di Vecchiaia Invalidi non inferiori 80% <sup>2</sup></b>	-
<b>Non Vedenti - P. Vecchiaia <sup>3</sup></b>	-
<b>Donne Optanti - P. Anzianità (articolo 1, comma 9, legge 243/04)</b>	-
	-

<b>Lavoratori Derogati dalla Legge Fornero -</b>	<b>65 anni e 7 mesi di età; 61 anni e 5 mesi</b> le lavoratrici del settore privato a condizione che sussistano 20 anni di contributi*	<b>65 anni e 7 mesi di età; 61 anni e 5 mensile</b> lavoratrici del settore privato unitamente a 5 anni di contribuzione effettiva e a condizione che l'importo della pensione non risulti inferiore a 1,2 volte il valore dell'assegno sociale. Il predetto importo soglia non è richiesto se il soggetto ha compiuto i 65 anni di età*
<b>Pensione di vecchiaia</b>		
<b>Pensione di anzianità</b>	Quorum 97,6 con almeno <b>61 anni e 7 mesi di età</b> e 35 anni di contributi; oppure <b>40 anni di contributi</b> indipendentemente dall'età anagrafica *	Quorum 97,6 con almeno <b>61 anni e 7 mesi di età</b> e 35 anni di contributi; oppure <b>40 anni di contributi</b> indipendentemente dall'età anagrafica. E' richiesto che il valore della pensione risulti non inferiore a 1,2 volte il valore dell'assegno sociale salvo il soggetto abbia raggiunto i 65 anni di età*
<b>Lavori Usuranti (Dlgs 67/2011)</b>	Quorum 97,6 con almeno <b>61 anni e 7 mesi</b> e 35 anni di contributi	Valgono i medesimi requisiti anagrafici e contributivi previsti nei confronti dei lavoratori in possesso di anzianità contributiva al 31.12.1995. E' richiesto che il valore della pensione non risulti inferiore a 1,2 volte il valore dell'assegno sociale salvo il soggetto abbia raggiunto i 65 anni di età
<b>Faticoso e Pesante e Notturmo per almeno 78 giorni l'anno</b>		
<b>Notturmo per giorni da 64 a 71 l'anno</b>	Quorum 99,6 con almeno <b>63 anni e 7 mesi</b> e 35 di contributi	
<b>Notturmo per giorni da 72 a 78 l'anno</b>	Quorum 98,6 con almeno <b>62 anni e 7 mesi</b> e 35 di contributi	
<b>Comparto difesa e sicurezza <sup>5</sup></b>	<b>40 anni e 7 mesi</b> di contributi (indipendentemente dall'età anagrafica); oppure <b>57 anni e 7 mesi</b> di età e 35 anni di contributi *	<b>40 anni e 7 mesi</b> di contributi (indipendentemente dall'età anagrafica); oppure a 57 anni e 7 mesi di età e 5 anni di contribuzione effettiva a condizione che l'assegno non risulti inferiore a 1,2 volte il valore dell'assegno sociale se la pensione si ottiene prima del 65° anno di età (art. 1, co. 19 e 20, legge 335/1995)*
<b>Pensione di anzianità</b>		
<b>Pensione di Vecchiaia con almeno 35 anni di servizio</b>	Dirigente Generale: 65 anni; Dirigente Superiore: 63 anni; Qualifiche Inferiori 60 anni * <sup>6</sup>	
<b>Pensione di vecchiaia con meno di 35 anni di servizio</b>	Dirigente Generale: 65 anni e 7 mesi; Dirigente Superiore: 63 anni e 7 mesi; Qualifiche Inferiori: 60 anni e 7 mesi. A condizione che sussistano 20 anni di servizio * <sup>6</sup>	
<b>Ballerini, Attori e Tergicorei - P. Vecchiaia</b>	46 anni e 7 mesi di età unitamente a 20 anni di contribuzione (Circ. Inps 83/2016)	
<b>Gruppo Ballo</b>		
<b>Gruppo Canto e Concertisti Orchestrali</b>	61 anni e 7 mesi gli uomini (58 anni e 7 mesi le donne) unitamente a 20 anni di contribuzione (Circ. Inps 83/2016)	66 anni e 7 mesi (65 anni e 7 mesi le donne dipendenti del settore privato; 66 anni e 1 mese le donne autonome) con almeno 20 anni di contributi e a condizione che l'importo della pensione risulti essere non inferiore a circa 670 euro al mese (1,5 volte il valore dell'assegno sociale). Oppure, a prescindere dall'importo soglia, con 70 anni e 7 mesi di età e 5 anni di contributi "effettivi".
<b>Gruppo Direttori e maestri d'orchestra, Attori, Conduttori e Figurazione e Moda</b>	64 anni e 7 mesi (61 anni e 7 mesi le donne) unitamente a 20 anni di contributi (Circ. Inps 83/2016)	
<b>Marittimi - P. Vecchiaia</b>	61 anni e 7 mesi (60 anni e 7 mesi le donne) unitamente a 20 anni di contributi (Circ. Inps 86/2014)	
<b>Piloti del pilotaggio marittimo e marittimi abilitati al pilotaggio</b>		

Marittimi adibiti al servizio di macchina o di stazione radiotelegrafica di bordo	57 anni e 7 mesi unitamente a 20 anni di contributi (Circ. Inps 86/2014) <sup>4</sup>	
Auto ferro tranvieri - P. Vecchiaia personale viaggiante	61 anni e 7 mesi (60 anni e 7 mesi le donne) unitamente a 20 anni di contributi (Circ. Inps 86/2014)	61 anni e 7 mesi (60 anni e 7 mesi le donne) unitamente a 20 anni di contributi con importo pensione non inferiore a 1,5 volte il valore dell'AS, o a 65 anni e 7 mesi unitamente a 5 anni di contribuzione effettiva a prescindere dall'importo soglia
Fondo Volo - P. Vecchiaia (Mess. Inps 13399/2012)	61 anni e 7 mesi (60 anni e 7 mesi le donne) unitamente a 20 anni di contributi (a condizione che possa far valere almeno 15 anni interi di contribuzione obbligatoria da lavoro svolto presso il Fondo e di contribuzione volontaria)	L'età pensionabile è ridotta di un anno per ogni cinque anni di lavoro intero svolto presso il Fondo. Sino ad un massimo di cinque anni e a condizione che il valore della pensione non risulti inferiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale. Pertanto con 25 anni di lavoro svolto presso il fondo la pensione di vecchiaia può essere conseguita a 61 anni e 7 mesi (60 anni e 7 mesi le donne). Il vincolo dell'importo soglia viene meno al compimento di 69 anni e 7 mesi a condizione che sussistano 5 anni interi di lavoro svolto presso il Fondo.
Fondo Volo - Pensione Anticipata (Mess. Inps 13399/2012)	37 anni e 10 mesi di contributi (36 anni e 10 mesi le donne) a condizione che il lavoratore possa far valere almeno 25 anni interi di lavoro svolto presso il Fondo; 38 anni e 10 mesi di contributi (37 anni e 10 mesi le donne) a condizione che il lavoratore possa far valere almeno 20 anni interi di lavoro svolto presso il Fondo	In aggiunta a quanto previsto per i lavoratori in possesso di contribuzione al 31.12.1995 i contributivi possono ridurre di un anno ogni cinque anni interi di lavoro svolto con obbligo di iscrizione al fondo fino ad un massimo di 5 anni, il requisito anagrafico di 63 anni e 7 mesi. In tale circostanza l'importo della pensione non deve risultare inferiore a 2,8 volte il valore dell'assegno sociale e devono sussistere almeno 20 anni di contribuzione effettiva.
Sportivi Professionisti - P. Vecchiaia	53 anni e 7 mesi (50 anni e 7 mesi le donne) unitamente a 20 anni di assicurazione nel Fondo Sportivi Professionisti e 5.200 contributi giornalieri versati o accreditati con la qualifica di sportivo professionista (Circ. Inps 86/2014)	L'età pensionabile è pari a quella prevista alla generalità dei lavoratori sprovvisti di contribuzione al 1995 ma viene <b>ridotta di un anno ogni quattro di lavoro sino ad un massimo di cinque anni</b> (art. 3, co. 8 D.Lgs. 166/1997; Circ. Inps 36/2012)
Fondo Clero - P. Vecchiaia	68 anni e 7 mesi unitamente a 20 anni di contributi	
P. Anticipata	65 anni e 7 mesi con 40 anni di contributi	
Totalizzazione Nazionale (Dlgs 42/2006) di anzianità	40 anni e 7 mesi di contributi (a prescindere dall'età anagrafica) con finestra mobile di 21 mesi	
di vecchiaia	65 anni e 7 mesi di età e 20 anni di contributi con finestra mobile di 18 mesi	

**Nella pensione di vecchiaia dei lavoratori in possesso di anzianità contributiva al 31.12.1995 il requisito contributivo può scendere da 20 a 15 anni ove l'interessato possa far valere una delle deroghe contenute nell'articolo 2, co. 3 del D.Lgs. 503/1992 (Legge Amato). La predetta disposizione interessa i lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, le gestioni speciali dei lavoratori autonomi, le gestioni Ex-Inpdap, il Fondo Poste e il Fondo lavoratori dello Spettacolo e gli sportivi professionisti secondo quanto indicato nella Circolare Inps 16/2013**



## Importi Soglia

Anno	2016 (previsionale)	2016 (Definitivo)	2017 (previsionale)
<b>Trattamento Minimo (Fpld)</b>	<b>€ 501,89</b>	<b>€ 501,89</b>	<b>€ 501,89</b>
Annuo	€ 6.524,54	€ 6.524,54	€ 6.524,54
<b>Pensione Sociale</b>	<b>€ 369,26</b>	<b>€ 369,26</b>	<b>€ 369,26</b>
Annuo	€ 4.800,38	€ 4.800,38	€ 4.800,38
<b>Assegno Sociale</b>	<b>€ 448,07</b>	<b>€ 448,07</b>	<b>€ 448,07</b>
Annuo	€ 5.824,93	€ 5.824,93	€ 5.824,93

Note:

1) I requisiti previdenziali indicati nelle tavole sottostanti sostituiscono i valori vigenti nell'AGO per il comparto e la tipologia di trattamento a cui si riferiscono;

2) Solo lavoratori dipendenti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle gestioni sostitutive);

3) I requisiti indicati si riferiscono ai soli lavoratori dipendenti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle gestioni sostitutive che risultino ciechi dalla nascita o divenuti tali prima dell'inizio del rapporto assicurativo e quelli che, se pur divenuti ciechi dopo l'inizio del rapporto assicurativo, fanno valere almeno 10 anni di contribuzione dopo l'insorgere della cecità (cfr. messaggio Inps 800/2014). Per i dipendenti pubblici i requisiti sono pari a 65 anni con una anzianità contributiva minima di 14 anni, 11 mesi e 16 giorni (cfr: messaggio Inps 3116/2014);

4) necessari 1040 contributi settimanali di cui 520 al servizio di macchina o di stazione telegrafica;

5) Personale delle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo forestale dello Stato e Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria) nonché il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

6) Sono riportati solo i principali ordini e gradi. Per gli altri gradi la pensione di vecchiaia si consegue al raggiungimento dell'età anagrafica massima prescritta dai singoli ordinamenti, variabile in funzione della qualifica o grado, congiuntamente al requisito contributivo previsto per la generalità dei lavoratori dipendenti. Qualora però il dipendente raggiunga il limite di età previsto in relazione alla qualifica o al grado di appartenenza e non abbia, a tale data, già maturato i requisiti previsti per la pensione di anzianità, il requisito anagrafico previsto per l'accesso al pensionamento di vecchiaia deve essere incrementato di 3 mesi.

\* Indica che la prestazione è soggetta al meccanismo dello slittamento della decorrenza (le cd. **finestre mobili**). Il periodo di finestra è pari a 12 mesi per i dipendenti e 18 mesi per gli autonomi o per chi cumula contribuzione da lavoro dipendente con quella presente nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi; in caso di accesso alla prestazione con 40 anni di contributi lo slittamento per i dipendenti è pari a 15 mesi mentre per gli autonomi è di 21 mesi.

<b>Pubbliche Amministrazioni/ Limiti di Permanenza in Servizio.</b>	<b>L'età ordinamentale generale è pari a 65 anni ma il rapporto di lavoro prosegue oltre i 65 anni fino a che il lavoratore non abbia raggiunto un diritto a pensione (es. pensione anticipata o di vecchiaia).</b> I Dirigenti medici e del ruolo sanitario, responsabili di struttura complessa possono, su istanza, rimanere in servizio sino al maturare del 40esimo anno di servizio e comunque non oltre il <b>70esimo</b> anno di età. Per i magistrati, Procuratori e Avvocati dello Stato e Professori universitari (I Fascia) il limite ordinamentale è fissato a 70 anni; Professori II Fascia: 68 anni
---	--

## Chi entra nella Ottava Salvaguardia (Testo Legge di Bilancio)

Profilo	Dettagli	Condizioni **
<b>Mobilità (11.000 posti)</b>	lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile ai sensi degli articoli 4, 11 e 24 della legge 223/1991, o ai sensi dell'articolo 3 del DI 299/1994, <b>a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011</b> , ovvero da aziende cessate o interessate dall'attivazione delle vigenti procedure concorsuali quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria o l'amministrazione straordinaria speciale, previa esibizione della documentazione attestante la data di avvio della procedura concorsuale, <b>anche in mancanza dei predetti accordi</b>	1) Maturazione del diritto a pensione <b>entro 36 mesi</b> successivi alla data di scadenza dell'indennità di mobilità o del TSE (a prescindere dalla decorrenza della pensione) anche mediante il versamento di contributi volontari; 2) <b>Cessazione del rapporto di lavoro entro il 31.12.2014</b>
<b>Prosecutori Volontari (10.400 posti) *</b>	lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al <b>4 dicembre 2011</b> i quali possano <b>far valere almeno un contributo volontario</b> accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (9.200 posti)	Maturazione della decorrenza della pensione <b>entro il 6.1.2019</b> (comprensiva della finestra mobile)
	lavoratori autorizzati ai volontari entro il 4 dicembre 2011, ancorché al 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato o accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attività <b>lavorativa nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e che alla data del 30 novembre 2013</b> non svolgano attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (1.200 posti)	Maturazione della decorrenza della pensione <b>entro il 6.1.2018</b> (comprensiva della finestra mobile)
<b>Cessati dal Servizio (7.800 posti)*</b>	lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto <b>entro il 30 giugno 2012</b> in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, <b>dopo il 30 giugno 2012</b> , qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato	Maturazione della decorrenza della pensione <b>entro il 6.1.2019</b> (comprensiva della finestra mobile)
	i lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto <b>dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012</b> in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, <b>dopo la cessazione</b> , qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato	
	lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per <b>risoluzione unilaterale</b> , nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato	
<b>PensioniOggi.it</b>		
<b>Congedo Assistenza Disabili (700 posti) *</b>	lavoratori che, nel corso dell'anno 2011, <b>risultano essere in congedo</b> ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151 del 2001 a condizione che il congedo risulti attribuito per <b>assistere figli con disabilità grave</b>	Maturazione della decorrenza della pensione <b>entro il 6.1.2019</b> (comprensiva della finestra mobile)
<b>Tempo determinato (800 posti) *</b>	lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e i lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato. <b>Sono esclusi i lavoratori del settore agricolo e i lavoratori con qualifica di stagionali.</b>	Maturazione della decorrenza della pensione <b>entro il 6.1.2018</b> (comprensiva della finestra mobile)
* La maturazione del diritto alla pensione o alla sua decorrenza deve essere sempre valutata con riferimento alla <b>disciplina ante-Fornero</b> .		

## Prestazioni Assistenziali: Importi e limiti di reddito per il 2017

Categorie	Importo Mensile	Limite di Reddito annuo personale	Maggiorazione	Incremento della maggiorazione <sup>5</sup>
<b>Invalidi civili</b>				
Assegno mensile (invalidità parziale)	€ 279,47	€ 4.800,38	€ 10,33 <sup>1</sup>	-
Pensione di inabilità civile (invalidità totale)	€ 279,47	€ 16.532,10	€ 10,33 <sup>1</sup>	€ 358,86
Indennità di frequenza (ai minori)	€ 279,47	€ 4.800,38	€ 10,33 <sup>1</sup>	-
Lavoratori Affetti da Talassemia Major e Depranocitosi	€ 501,89	nessun limite	-	-
AS sostitutivo dell'inv. Parziale per ultra65enni	€ 364,90	€ 4.800,38	€ 83,17 <sup>2</sup> + € 12,92 <sup>3</sup>	€ 190,26 (dal 70° anno)
AS sostitutivo dell'inv. Totale per ultra65enni <sup>6</sup>	€ 364,90	€ 16.532,10	€ 83,17 <sup>2</sup>	€ 190,26
<b>Sordomuti</b>				
Pensione speciale	€ 279,47	€ 16.532,10	€ 10,33 <sup>1</sup>	€ 358,86
indennità di comunicazione	€ 255,79	nessun limite	-	-
<b>Ciechi Civili</b>				
pensione per ciechi assoluti	€ 302,23	€ 16.532,10	€ 10,33 <sup>1</sup>	€ 336,10
pensione per ciechi parziali	€ 279,47	€ 16.532,10	€ 10,33 <sup>1</sup>	-
assegno per decimisti	€ 207,41	€ 7.948,19	€ 10,33 <sup>1</sup>	-
indennità per i ventesimisti	€ 208,83	nessun limite	-	-
pensione per ciechi assoluti ultra65enni <sup>4</sup>	€ 302,23	€ 16.532,10	€ 70,72 <sup>7</sup>	€ 265,38
pensione per ciechi parziali ultra65enni	€ 279,47	€ 16.532,10	€ 70,72 <sup>7</sup>	€ 288,14 (dal 70° anno)
<b>Indennità di Accompagno</b>				
invalidi totali	€ 515,43	nessun limite	-	-
ciechi assoluti	€ 911,53	nessun limite	-	-

### PensioniOggi.it

**NOTE: 1)** La maggiorazione viene riconosciuta se il soggetto ha **meno di 65 anni** ed un reddito personale annuo inferiore a 5.959,20€ se solo o, se coniugato, un reddito personale inferiore al predetto valore e coniugale inferiore a 12.483,77€ (art. 70, co. 6 l. 388/2000); **2)** La maggiorazione è riconosciuta in misura intera se il soggetto ha un reddito personale inferiore a 4.743,7€ o, se coniugato, un reddito personale inferiore al predetto valore e coniugale inferiore a 10.568,61 (Art. 67 legge 448/1998; Art. 52, legge 488/1999); **3)** La maggiorazione è riconosciuta in misura intera se il reddito annuo è inferiore a € 5.992,87 se solo o, se coniugato, un reddito personale inferiore al predetto limite e coniugale inferiore a € 12.517,44 (art. 70, co. 1 l. 388/2000); **4)** nati dopo il 1.1.1931; **5)** La maggiorazione è concessa al compimento dei **60 anni** (salvo ove diversamente indicato) ed un reddito personale inferiore a 8.298,29 € se solo o, se coniugato, un reddito personale inferiore al predetto valore e coniugale inferiore a 14.123,20 € (articolo 38, legge 448/2001); **6)** e sordomuti ultra65enni titolari di pensione speciale; **7)** la maggiorazione è concessa in misura intera se il reddito annuo è inferiore a 4.743,7 o, se coniugato, un reddito coniugale annuo inferiore a 10.568,61 €

**MAPPA DELLE PRESTAZIONI PREVISTE PER GLI INVALIDI**

TIPO	CATEGORIE	DISABILITÀ MEDIA	DISABILITÀ GRAVE	NON AUTOSUFFICIENZA
Invalidità Civile	INVALIDI CIVILI DI ETÀ COMPRESA TRA 18 E 65 ANNI	Invalidi dal 67 al 99%: <b>Assegno Mensile di Invalidità</b> (legge 118/1971)	Inabili totali (L. 118/71, artt. 2 e 12): <b>Pensione di Inabilità Civile</b>	Cittadini inabili totali con età compresa tra 18 e 65 anni: <b>Indennità di accompagnamento</b> (L. 508/88, art. 1, comma 2, lettera b)
	INVALIDI CIVILI MINORI DI ETÀ	Minori di età con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della loro età: <b>Indennità di frequenza</b> (L. 118/71, art. 2)		<b>Indennità di accompagnamento</b> (L. 508/88, art. 1)
	INVALIDI CIVILI CON PIU' DI 65 ANNI	Soggetti con più di 65 anni e con invalidità dal 67 al 100: <b>Assegno sociale Sostitutivo delle prestazioni di invalidità civile</b>		<b>Indennità di accompagnamento</b> (L. 508/88, art. 1, comma 2, lettera b)
	CIECHI CIVILI	Ciechi civili parziali (ipovedenti): <b>Pensione per i ciechi ventesimisti; indennità speciale per i ciechi ventesimisti; assegno per decimisti</b> (L. 382/70 - L. 508/88 - L. 138/2001).	Ciechi civili assoluti: <b>Pensione di inabilità in favore dei ciechi assoluti</b> (L. 382/70 - L. 508/88 - L. 138/2001)	<b>Indennità di Accompagnamento per Ciechi civili assoluti</b> (L. 382/70 - L. 508/88 - L. 138/2001)
	SORDI CIVILI	<b>Indennità di comunicazione</b> (art. 4 legge 508/1988); <b>Pensione Speciale non reversibile</b> (legge 381/1970; legge 33/1980)		
Invalidità previdenziale	INPS	Invalidi con riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo: <b>Assegno ordinario di Invalidità</b> (L. 222/84, artt. 1 e 6); Invalidi con invalidità pari o superiore all'80%: <b>Pensione di vecchiaia anticipata</b> (D.Lgs. 503/92, art. 1, comma 8)	Inabili totalmente al lavoro: <b>Pensione di Inabilità assoluta</b> (L. 222/84, artt. 2, 6 e 8)	Inabili totali: <b>Assegno per l'assistenza personale e continuativa</b> (L. 222/84, art. 5)
	INPS GESTIONE EX INPDAP	<b>Pensione di Inabilità alle mansioni</b> (L. 379/55, DPR 73/92 e DPR 171/2011)	<b>Pensione di Inabilità assoluta</b> (L. 274/1991, art. 13 - L. 335/95, art. 2)	
Invalidi del Lavoro	TRATTAMENTI EROGATI DALL'INAIL	Invalidi sul Lavoro da cui derivi una invalidità temporanea assoluta o una inabilità permanente al lavoro: <b>Indennità giornaliera per inabilità temporanea; rendita per l'inabilità permanente</b> (DPR 1124/65, Art. 66)		<b>Assegno per l'assistenza personale e continuativa</b> (DPR 1124/65 - art. 66)
Invalidi a causa del servizio	TRATTAMENTI DI PRIVILEGIO - Gestione Inps	<b>Assegno ordinario privilegiato</b> (Art. 6 Legge 222/1984)	<b>Pensione di Inabilità Privilegiata</b> (Art. 6, legge 222/1984)	Inabili totali: <b>Assegno per l'assistenza personale e continuativa</b> (L. 222/84, art. 5)
	TRATTAMENTI DI PRIVILEGIO - Gestione Ex Inpdap (Cassa Stato) *	<b>Pensione privilegiata ordinaria o tabellare</b> (art. 67 Dpr 1092/1973) + <b>Assegni Accessori + Equo Indennizzo + Indennizzo Privilegiato Aeronautico</b> (Artt. 1898-1903, Dlgs 66/2010; Art. 1043 Dpr 90/2010). Se la lesione non è permanente spetta, in luogo della pensione privilegiata, l' <b>Assegno Rinnovabile</b> (art. 68 Dpr 1092/1973). In caso di lesioni minori spetta l' <b>Indennità una tantum privilegiata</b> (Art. 69 Dpr 1092/1973).		<b>Indennità di Assistenza e di Accompagnamento</b> (Art. 107 Dpr 1092/1973) + <b>Assegno di Superinvalidità</b> (Art. 100 Dpr 1092/1973)
Invalidi di guerra	TRATTAMENTI DI GUERRA (Dpr 915/1978)	<b>Pensione di Guerra Ordinaria Tabellare + Assegni Accessori</b> . Se la lesione non è permanente spetta, in luogo della pensione privilegiata, l' <b>Assegno Temporaneo</b> .		<b>Indennità di Assistenza e di Accompagnamento</b> (Art. 21 Dpr 915/1978) + <b>Assegno di Superinvalidità</b> (Art. 15 Dpr 915/1978)

**PensioniOggi.it**

\* Dopo la Riforma Fornero la pensione privilegiata e l'equo indennizzo spettano solo al comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico (Art. 6 Dl 201/2011) e non più nei confronti dei dipendenti civili dello Stato; nella tavola non sono stati inclusi i benefici aggiuntivi spettanti alle cd. vittime del dovere o del terrorismo.

## Il valore e limiti di reddito per il trattamento minimo

Anno di decorrenza della pensione	Pensionato Solo			Pensionato Coniugato*		
Anno 2016	Limiti di Reddito Personale che escludono l'integrazione al minimo	Limiti di Reddito Personale che consentono l'integrazione al minimo intero	Limiti di reddito personale che consentono l'integrazione al minimo totale e parziale a seconda dell'importo a calcolo della pensione	Limiti di Reddito Coniugale che escludono l'integrazione al minimo	Limiti di Reddito coniugali che consentono l'integrazione al minimo intero	Limiti di reddito coniugali che consentono l'integrazione al minimo totale e parziale a seconda dell'importo a calcolo della pensione
Pensioni con decorrenza ante 1994	Oltre € 13.049,14	<b>Fino a € 6.524,57</b>	Oltre € 6.524,57 fino a 13.049,14	irrelevante		
Pensioni con decorrenza compresa nell'anno 1994	Oltre € 13.049,14	<b>Fino a € 6.524,57</b>	Oltre € 6.524,57 fino a 13.049,14	Oltre € 32.622,85	<b>Fino a € 26.098,28</b>	Da € 26.098,28 fino a 32.622,85
Pensioni con decorrenza successiva al 1994	Oltre € 13.049,14	<b>Fino a € 6.524,57</b>	Oltre € 6.524,57 fino a 13.049,14	Oltre € 26.098,28	<b>Fino a € 19.573,71</b>	Da € 19.573,71 fino a 26.098,28
<b>Anno 2017</b>	<b>PensioniOggi.it</b>					
Pensioni con decorrenza ante 1994	Oltre € 13.049,14	<b>Fino a € 6.524,57</b>	Oltre € 6.524,57 fino a 13.049,14	irrelevante		
Pensioni con decorrenza compresa nell'anno 1994	Oltre € 13.049,14	<b>Fino a € 6.524,57</b>	Oltre € 6.524,57 fino a 13.049,14	Oltre € 32.622,85	<b>Fino a € 26.098,28</b>	Da € 26.098,28 fino a 32.622,85
Pensioni con decorrenza successiva al 1994	Oltre € 13.049,14	<b>Fino a € 6.524,57</b>	Oltre € 6.524,57 fino a 13.049,14	Oltre € 26.098,28	<b>Fino a € 19.573,71</b>	Da € 19.573,71 fino a 26.098,28
Importo	Valore del TM nel 2016:		<b>501,89 €</b>	Valore del TM nel 2017:		<b>501,89 €</b>

\* Per ottenere l'integrazione il pensionato deve rispettare anche il limite di reddito personale. I valori per il 2017 sono da intendersi previsionali, quelli del 2017 definitivi - **PensioniOggi.it**

## La maggiorazione Sociale dei trattamenti minimi

Anno	Importo Mensile della maggiorazione (x13 mensilità)	Pensionato non coniugato		Pensionato coniugato <sup>1</sup>	
2016		Limite di reddito che consente l'integrazione totale	Limite di reddito annuo che consente l'integrazione parziale	Limite di reddito che consente l'integrazione totale	Limite di reddito annuo che consente l'integrazione parziale
		Reddito Personale Annuo	Reddito Personale Annuo	Reddito Coniugale Annuo	Reddito Coniugale Annuo
Da 60 anni a 64 anni	25,83 €	€ 6.524,57	€ 6.860,36	€ 12.349,48	€ 12.685,27
Da 65 anni a 69 anni	82,64 €	€ 6.524,57	€ 7.598,89	€ 12.349,48	€ 13.423,80
Da 70 anni senza 14 <sup>^</sup> *	136,44 €	€ 6.524,57	€ 8.298,29	€ 12.349,48	€ 14.123,20
Da 70 anni con 14 <sup>^</sup> *	124,44 €	€ 6.524,57	€ 8.298,29	€ 12.349,48	€ 14.123,20
<b>2017</b>	<b>PensioniOggi.it</b>				
Da 60 anni a 64 anni	25,83 €	€ 6.524,57	€ 6.860,36	€ 12.349,48	€ 12.685,27
Da 65 anni a 69 anni	82,64 €	€ 6.524,57	€ 7.598,89	€ 12.349,48	€ 13.423,80
Da 70 anni senza 14 <sup>^</sup> *	136,44 €	€ 6.524,57	€ 8.298,29	€ 12.349,48	€ 14.123,20
Da 70 anni con 14 <sup>^</sup> *	124,44 €	€ 6.524,57	€ 8.298,29	€ 12.349,48	€ 14.123,20

1) I limiti di reddito da rispettare sono in aggiunta al limite di reddito individuale

La misura della maggiorazione sociale spettante è quella di importo meno elevato tra l'intero importo della maggiorazione e quello risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge; \* **L'incremento può essere ridotto sino al 65° anno** nella misura di un anno ogni 5 anni di contribuzione. L'incremento spetta al compimento del **60° anno di età ai titolari di pensione di inabilità** ai sensi della legge 222/1984 (articolo 38, legge 448/2001).

## Il valore dell'Assegno Sociale

Anno	Importo mensile (x 13 mensilità)	Pensionato non coniugato		Pensionato coniugato	
		Limite di Reddito che consente l'importo pieno	Limite di Reddito che consente la concessione parziale	Limite di Reddito che consente l'importo pieno	Limite di Reddito che consente la concessione parziale
<b>2016</b>		<b>Reddito annuo individuale</b>	<b>Reddito Annuo Individuale</b>	<b>Reddito annuo coniugale</b>	<b>Reddito annuo coniugale</b>
<b>Assegno Sociale</b>	<b>448,07 €<sup>a</sup></b>	0 €	5.824,91 €	0 €	11.649,82 €
Maggiorazione (l. 388/2000) <sup>1</sup>	12,92 €	5.824,91 €	5.992,87 €	12.349,48 €	12.517,44 €
Incr. Magg.(da 70 anni) (l. 448/2001) <sup>1,2</sup>	190,26 €	5.824,91 €	8.298,29 €	11.649,82 €	14.123,20 €
<b>2017</b>	<b>PensioniOggi.it</b>				
<b>Assegno Sociale</b>	<b>448,07 €<sup>a</sup></b>	0 €	5.824,91 €	0 €	11.649,82 €
Maggiorazione (l. 388/2000) <sup>1</sup>	12,92 €	5.824,91 €	5.992,87 €	12.349,48 €	12.517,44 €
Incr. Magg.(da 70 anni) (l. 448/2001) <sup>1,2</sup>	190,26 €	5.824,91 €	8.298,29 €	11.649,82 €	14.123,20 €

a) L'importo dell'assegno sociale è pari al reddito annuo per l'attribuzione della misura meno il reddito personale o coniugale diviso 13 mensilità. Pertanto il valore pieno può essere conseguito solo in presenza di un reddito pari a zero;

1) Per ottenere la maggiorazione il beneficiario coniugato deve rispettare, oltre al limite di reddito coniugale, anche il limite di reddito personale; la misura della maggiorazione sociale spettante è quella di importo meno elevato tra l'intero importo della maggiorazione e quello risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge; 2) Il beneficio spetta al compimento del 70° anno di età (a meno che il titolare possa usufruire della riduzione di età secondo la contribuzione versata).

## Il valore dell'Assegno Sociale derivante da Invalidità Civile

### PENSIONI DI CATEGORIA INVCIV TRASFORMATE IN AS E PENSIONI DI CATEGORIA AS DERIVANTI DA INVCIV

	Reddito Annuo Pensionato (A)	Reddito Annuo Pensionato + Coniuge (B)	Importo Mensile dell'Aumento (V)	Importo Mensile Assegno sociale da INVCIV
<b>2016</b>	< 4.743,70 €	< 10.568,61 €	<b>83,17 €</b>	<b>448,07 €</b>
	> 4.743,70 € < 5.824,91 €	> 10.568,61 € < 11.649,82 €	(5.824,91 € - A) / 13 oppure (11.649,82 € - B) / 13 *	<b>364,90 € + V</b>
	> 5.824,91 €	Qualunque	0	<b>364,90 €</b>
<b>2017</b>	< 4.743,70 €	< 10.568,61 €	<b>83,17 €</b>	<b>448,07 €</b>
	> 4.743,70 € < 5.824,91 €	> 10.568,61 € < 11.649,82 €	(5.824,91 € - A) / 13 oppure (11.649,82 € - B) / 13 *	<b>364,90 € + V</b>
	> 5.824,91 €	Qualunque	0	<b>364,90 €</b>

### PensioniOggi.it

\* La misura della maggiorazione sociale spettante è quella di importo meno elevato tra l'intero importo della maggiorazione e quello risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge.



## Schema Generale dell'APE Agevolato

Categoria	Destinatari	Requisiti (da possedere entro il 31.12.2018)*	Funzionamento
Assicurati presso l'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, le gestioni speciali dei lavoratori autonomi (Art-Com-Cd), la gestione separata dell'Inps, le gestioni esclusive e sostitutive dell'AGO che si trovino in una delle seguenti condizioni:			
Disoccupati	<i>In stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'art. 7 della legge 604/1966, e che abbiano concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi</i>	63 anni di età e 30 anni di contributi	Trattamento assistenziale rapportato all'importo della pensione calcolata al momento dell'accesso al sussidio entro un <b>tetto di 1.500 euro mensili</b> . Il trattamento è erogato sino al raggiungimento di una pensione diretta senza alcuna penalizzazione sulla pensione**. E' previsto un vincolo di bilancio annuale che potrebbe far slittare il conseguimento del sussidio.
Invalidi	<i>con riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento</i>		
Caregivers	<i>che assistono, al momento della richiesta, e da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, co. 3, legge 104/1992</i>		
Lavori Difficoltosi o Rischiosi	<i>Sono lavoratori dipendenti, al momento della decorrenza dell'APE Agevolato, all'interno delle professioni indicate nello specchietto sottostante che svolgono da almeno sei anni in via continuativa attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo</i>	63 anni di età e 36 anni di contributi	
<b>PensioniOggi.it</b>			
Definizione dei Lavori Difficoltosi o Rischiosi	<a href="#">Mansioni Difficoltose o Rischiose (come definite nell'allegato alla Legge di Bilancio):</a> 1) Operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici; 2) conduttori di gru, di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni; 3) conciatori di pelli e pellicce; 4) conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante; 5) conduttori di mezzi pesanti e camion; 6) professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni; 7) addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza; 8) Insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili nido; 9) facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati; 10) personale non qualificato addetto a servizi di pulizia; 11) operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori rifiuti.		
Dettagli	* Il soggetto dovrà ulteriormente trovarsi a non più di 3 anni e 7 mesi dal pensionamento di vecchiaia nel regime obbligatorio. L'indennizzo è erogato per 12 mensilità ed è tassato come reddito da lavoro dipendente; sarà possibile finanziare, a propria scelta, una somma superiore a 1.500 euro tramite l'APE volontario qualora il valore dell'assegno risulti superiore a 1.500 euro lordi al mese		